



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta sezione civile

Verbale di udienza

Oggi 12.5.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:

per la parte opponente, l'avv. [REDACTED]

per la parte opposta, l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

I procuratori delle parti precisano le conclusioni.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

R.G. 3700/2022



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3700/2022

promossa da

[REDACTED] *Parte_1* (*CodiceFiscale_1*) e [REDACTED] *Parte_2* (C.F. [...]
CodiceFiscale_2), elettivamente domiciliati in Trecastagni (CT), [REDACTED] rappresentati e
difesi dall'avv. [REDACTED] C.F. *C.F._3* ;

- Opponente-

contro

[REDACTED] *Controparte_1* con sede [REDACTED] in Milano, codice fiscale
P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] in Via [REDACTED], Catania, in rettifica della
precedente elezione;

- Opposto-

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'odierna udienza di giorno 12.5.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5261/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania – RG: 14983/2021, con il quale si è ingiunto a *Parte_2* e a *Parte_1* di pagare in favore della *Controparte_1* la somma di euro € 30.440,02 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del preteso inadempimento di un contratto di mutuo identificato dal numero 10618331 e stipulato in data 23.2.2012 dagli opposenti in qualità di coobbligati.

Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, *Parte_2* e a *Parte_1* deducevano l'illegittima applicazione di interessi superiori a quelli legali, in mancanza di specifica pattuizione per iscritto. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva *Controparte_1* la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione; nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, di condannare gli opposenti ex art. 96 c.p.c.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.2.2025.

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281-sexies c.p.c del 12.5.2025 che qui si intendono richiamati.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a d.i. per mancata ingiustificata comparizione personale degli opposenti in sede di mediazione.

L'articolo 12-bis del Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 ricollega alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione determinate conseguenze processuali e, tra queste, non vi rientra l'improcedibilità della proposta opposizione a d.i. Del resto, come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. U., 10 settembre 2020 n. 19596), la pronuncia di improcedibilità, non della opposizione a d.i. bensì della domanda azionata con il ricorso monitorio, consegue o alla violazione dell'onere di attivare la procedura di mediazione, gravante sul creditore-parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero nel caso di comparizione, davanti al mediatore, non personale bensì tramite l'invio del proprio avvocato (cfr. Cass. Civ. n. 8473/2019 cit.; Cass. Civ., sez. 3, 5 luglio 2019, n. 18068).

Ai sensi dell'art. 12-bis del citato decreto legislativo, venendo in rilievo una controversia rispetto alla quale la mediazione è condizione di procedibilità, parte opponente – non avendo partecipato al primo incontro senza giustificato motivo - va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Posto ciò, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore provare il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.

Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio non è stata contestata dalla parte opponente, la quale non ha formalmente negato di avere sottoscritto il documento contrattuale (ex art. 214 ss. c.p.c.), recante le condizioni economiche del rapporto, né di avere ricevuto le somme, oggetto materiale della prestazione cui era gravata la opposta. È pacifico, invece, che la parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.

Sono, inoltre, del tutto infondate le doglianze relative alla sopravvenuta applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti, con conseguente violazione dell'articolo 1284 comma 3 del c.c. Innanzitutto, non risultano circostanze tali da ritenere dimostrato che la CP_2 abbia applicato, nel corso del rapporto, un tasso di interesse superiore a quello pattuito ovvero abbia variato lo stesso successivamente e in via unilaterale.

La conseguenza giuridica dell'una o dell'altra fattispecie, in ogni caso, avrebbe dovuto essere identificata, rispettivamente, nella ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) ovvero nella inefficacia delle variazioni contrattuali, se sfavorevoli per il cliente (art. 118, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Risulta, invece, dal documento contrattuale l'indicazione del saggio di interesse pattuito separatamente per gli interessi corrispettivi (TAN al 13,75% e TAEG al 14,77%) e moratori (art. 11 condizioni contrattuali) e dei relativi criteri di calcolo e condizioni economiche.

Alla luce delle superiori argomentazioni, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri aggiornati dal DM n. 147/2014, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte. Infine, sussistono i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co.III c.p.c., e non ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito dalla opposta. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, *ex multis*, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3700/2022, così decide:

- **Rigetta** l'opposizione e **conferma**, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. n. 5261/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania – RG: 14983/2021;
- **Condanna** Parte_2 e Parte_1 a pagare, in favore di [...] CP_1 euro € 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
- **Condanna**, ai sensi dell'art. 96 co.III c.p.c., Parte_2 e Parte_1 [...] a pagare, in favore di Controparte_1 euro 850,00.
- **Condanna** Parte_2 e Parte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 12.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

Il Giudice
dott. Mariano Sciacca